

COMUNE DI CARRARA

SETT. URBANISTICA

RACCOMANDATA

Prot.n.50098/9410
Concessione Edilizia IN SANATORIA
a titolo oneroso
n.102/97 del 16/04/97.

Alla cortese attenzione del Sig.
MARIANI ANNA
V.LE XX SETTEMBRE 22
54033 CARRARA

OGGETTO: Ritiro concessione edilizia a *titolo oneroso* IN SANATORIA. Comunicazione.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 18/12/96 prot.n. 50098/9410 con la quale si richiedeva la concessione in sanatoria di cui all'art.13 della Legge 47/85, per lavori di SANATORIA AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE siti in CARRARA LOC. FICOLA si comunica che la medesima è stata accolta.

La concessione potrà essere ritirata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- Eventuale delega per il ritiro atti;
- Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per il ritiro concessione di L.200.000;
- Una marca da bollo da L.40.000;
- Compilazione Mod. I.S.T.A.T.;
- Deposito progetti ai sensi di legge 46/90 e/o dichiarazione sostitutiva;
- Ricevuta di avvenuto versamento degli oneri di concessione.

Si allega lettera indicante:

- a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);
- b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del ritiro della concessione;
- c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art.11, 2° comma della Legge 28 gennaio 1977, n.10 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del ritiro della concessione;

Dalla data della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art.4, comma 4°, della legge 28 gennaio 1977, n.10, per l'inizio dei lavori e di tre anni per giungere al rilascio dell'abitabilità/agibilità.

Gli atti necessari per il ritiro della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro sei mesi.

Carrara 16/04/97

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Guglielmino Arch.Francesco)

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico esclusivamente nei giorni di LUNEDI' - SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

COMUNE DI CARRARA

SETT. URBANISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI ART.13 LEGGE 47/85

Prot.n.50098/9410
Concessione Edilizia a titolo oneroso
n.102/97 del 16/04/97.

Alla cortese attenzione del Sig.
MARIANI ANNA
V.LE XX SETTEMBRE 22
54033 CARRARA

e p.c. All'Ufficio di Ragioneria - SEDE
Al Settore Tributi - SEDE

OGGETTO: Pagamento del contributo per il rilascio di concessione per esecuzioni di opere edilizie.

In conformità a quanto disposto dalle Leggi n.10/77, n.457/78 e n.47/85 sulla edificabilità dei suoli ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V. Intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di SANATORIA AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE in CARRARA LOC. FICOLA si comunica che il contributo, di cui all'art.11 della Legge 10/77, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

A) per le spese di urbanizzazione primaria	L. 850.700;
secondaria	L. 1.729.900;
B) per spese commisurate al costo di costruzione	L. 1.385.200;
TOTALE	L. 3.965.800.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Guglielmino Arch. Francesco)

Avvertenze: - Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.16 della Legge 28.1.77, n°10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.3 della legge 28.2.85, n.47, che, unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dal D.P.R. 28.1.88 n° 43.

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Urbanistica aperta al pubblico esclusivamente nei giorni di Lunedì - Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Tecnico: Marchetti Ing. Cesare
Amministrativo SOGGIA

Modello 3/94.
Istruttoria 856/96

COMUNE DI CARRARA

SETT. URBANISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI ART.13 LEGGE 47/85.

Prot.n. 50098/9410
Concessione Edilizia a titolo oneroso
n.102/97 del 16/04/97.

IL SINDACO

Vista la domanda in data 18/12/96 presentata dal Sig. MARIANI ANNA nato a FOSDINOVO il 27/04/55, residente in 54033 CARRARA indirizzo V.LE XX SETTEMBRE 22 C.F.MRNNNA55D67D735 ed altri (vedi art.7) registrata il 18/12/96 al Prot. Gen. n.50098 corrispondente al n.9410 del Dipartimento Assetto del Territorio con la quale viene richiesta per la esecuzione dei lavori di SANATORIA AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 55 mappale 1012 posta in CARRARA LOC. FICOLA .

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28.1.77 n.10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 modificato dall'art.26/bis della legge 15 gennaio 1980, n.25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n.303;

VISTO il parere n. 3 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 30/01/97;

VISTA la legge 30 aprile 1978, n.373 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n.1052 e D.M. 23.11.82;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale 2, n°./ in data 13/12/96;

VISTA la proposta di provvedimento da parte del Dirigente del Settore Urbanistica all'accoglimento dell'istanza;

VISTA l'autorizzazione art. 7 Legge 1497/39 n° //;

PRESO ATTO che il richiedete dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Al Sig. MARIANI ANNA residente in 54033 CARRARA V.LE XX SETTEMBRE 22 è concessa , alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di SANATORIA AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE sull'area o sull'immobile, distinto in catasto al foglio n. 55 mappale n. 1012 posta in CARRARA LOC. FICOLA secondo il progetto costituito da n. 3 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART.2 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO.

Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt.3, 5, 9 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di:

Urbanizzazione Primaria L. 850.700;

Urbanizzazione Secondaria L. 1.729.900;

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 840 del 21.11.84.

ART.3 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art.6 della legge 28 gennaio 1977, n.10 modificato con l'art.9, ultimo comma, del D.L. n.9/82, convertito nella legge n.94/1982, è determinata in L. 1.385.200

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art.15 della citata legge 28 gennaio 1977, n.10 e art.3 della legge 28 febbraio 1985, n.47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art.2 R.D. 14 aprile 1910, n.639.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

La concessione edilizia è, in ogni caso, concessa fatti salvi i diritti dei terzi.

ART. 5 - OPERE IN CEMENTO ARMATO.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori .

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori entro tre anni dal 16/04/97, data della presente debbono ottenere l'abitabilità/agibilità .

L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non vengano completati entro tre anni dalla data di cui sopra.

Il termine per ottenere l'abitabilità/agibilità può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione ; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La ripresa dei lavori deve essere denunciata dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo (tagliando A) e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte del funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuto completamento della copertura del manufatto (tagliando B).

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori (tagliando C).

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:
- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

ART. 7 - PRESCRIZIONI SPECIALI.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

ALTRI PROPRIETARI

C.F.
C.F.
C.F.

ART. 8 - CONDIZIONI

CONDIZIONI C.E.: FAVOREVOLE IN VIA DI SANATORIA AD ESCLUSIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL RIPOSTIGLIO

CONDIZIONI U.S.L.: ABITAZIONE PER UNA PERSONA, PIANO TERRA NON ABITABILE.

P.P.F.: PER QUANTO NON ASSENTITO SI RICORDA ^{la vigenza dell'} ORDINANZA DI DEMOLIZIONE n° 49160/9127 NOTIFICATA IL 17.12.96

Al momento della riapertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

Carrara 16/04/97

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Guglielmino Arch. Francesco)

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto di concessione edilizia.

Carrara li 16/04/97

IL CONCESSIONARIO

Manicini et al.

Prot.n. 50098/9410 Concessione Edilizia a titolo oneroso n.102/97 del 16/04/97.
Tecnico MARCHETTI
Amministrativo SOGGIA

Modello 4/94.
Istruttoria 856/96